SICUREZZA SUL LAVORO
Patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024, n. 56 - con la quale è stato modificato l'Art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 - è stato introdotto il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (patente a crediti).

Di seguito una sintesi degli adempimenti previsti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

AMBITO DI APPLICAZIONE
A decorrere dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89 del D. lgs. 81/2008) è previsto il possesso della patente a crediti**.**

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

ESCLUSIONI
L'esclusione dalla disciplina è prevista per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

REQUISITI PER IL RILASCIO
La patente a crediti è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I requisiti per il rilascio della patente sono:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si segnala che in caso di dichiarazione non veritiera, la patente viene revocata. Le dichiarazioni sono accertate in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.

Con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare.

PUNTEGGIO INIZIALE

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

DECURTAZIONE DEI CREDITI E VIOLAZIONI

Nel D. Lgs 81/2008 è stato introdotto l'allegato I-bis attraverso il quale sono individuate le misure per la decurtazione dei crediti e 29 fattispecie di violazioni. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I – bis.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

In questo caso è previsto che il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Resta salva l'adozione dei provvedimenti di cui al D. Lgs 81/2008, Art. 14.

SOSPENSIONE

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

SANZIONI IN MANCANZA DELLA PATENTE

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano:

- una sanzione amministrativa modificata dalla legge di conversione in misura pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, TUSL;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Le medesime sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLA PATENTE

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs 81/2008 (art. 8).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della patente stessa e trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei richiamati decreti ministeriali.

ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PATENTE AD ALTRI AMBITI

La disciplina della patente a crediti può essere estesa ad altri ambiti di attività attraverso l'emanazione di ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Sono state apportate modifiche all'art. 90, D. Lgs 81/2008 che introducono l'obbligo per il committente di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell'attestazione di qualificazione SOA.

(Milano, 27 agosto 2024)